



Cassa Edile Viterbo

Prot.n. 2310
Viterbo, 10 marzo 2011
Circolare n. 03/2011

**ALLE IMPRESE
AGLI STUDI DI CONSULENZA**
Loro sedi

Oggetto: Disposizioni operative - riepilogo e chiarimenti.

Al fine di fare chiarezza su alcuni passaggi normativi che riflettono situazioni contrattuali particolari del rapporto di lavoro e ad integrazione di quanto già comunicato con circolare n. 02/2011, si ritiene opportuno fornire ulteriori e più dettagliate precisazioni.

➤ **ORE DENUNCIATE**

si rammenta che il totale delle ore lavorate e non, indicate nella denuncia mensile MUT, non può essere inferiore al totale delle ore lavorabili del mese (salvo che per i rapporti di lavoro con inizio/cessazione nel mese stesso).

➤ **ORE ANNUALI PER PERMESSI RETRIBUITI, FERIE ED ASPETTATIVA**

per tali casi, occorre necessariamente fare riferimento a quanto stabilito dalle norme contrattuali e cioè:

1) i permessi retribuiti non possono superare 88 ore/anno

2) le ferie non possono superare 160 ore/anno

3) i periodi di aspettativa non retribuita possono essere concessi una volta all'anno per un periodo minimo di 4 settimane frazionabili per un minimo di 2 settimane in caso di lavoratore straniero che deve recarsi al paese d'origine.

In tutte le ipotesi di superamento delle ore di cui al punto 1) e 2) e nel caso di concessione aspettativa di cui al punto 3) l'impresa è tenuta ad inoltrare alla Cassa entro il mese successivo a quello in cui ricorre l'evento, specifica dichiarazione (Mod.DGO) scaricabile dal sito www.cassaedile.vt.it attenendosi alle indicazioni ivi previste.

Diversamente, il superamento di tali limiti comporterà, per le ore eccedenti e non giustificate - ivi incluse quelle relative all'aspettativa non giustificata - l'indicazione delle stesse nello specifico campo presente sul Mut "ore sanzionabili" ed il conseguente pagamento della contribuzione dovuta alla Cassa (escluso accantonamento GNF).

➤ **ORE PER PERMESSI NON RETRIBUITI**

Il limite annuo consentito (Circ.CNCE 373/2008) è di 40 ore. Anche in questo caso il superamento comporta, per le ore eccedenti, l'indicazione delle stesse nel campo specifico "ore sanzionabili" con il pagamento della contribuzione.

➤ **ESCLUSIONE DAL COMPUTO ORE**

si rammenta che le ore non lavorate di cui all'art. 29 della Legge 341/95 (assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della Cig, altri eventi indennizzati o per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso la cassa edile) non concorrono al raggiungimento dei limiti indicati per cui non determinano alcun pagamento di contribuzione aggiuntiva.

➤ **SUPERAMENTO LIMITI PART TIME - EFFETTI SUL RILASCIO DEL DURC**

per opportuna informazione, si segnala che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale Attività Ispettiva - con Interpello n. 8/2011 ha chiarito che, in caso di superamento dei limiti part-time stabiliti dalla vigente normativa (vd. anche ns.Circ.02/2011), è dovuta la corresponsione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Ne consegue che l'omissione contributiva che si verifici in conseguenza del mancato versamento contributivo - sia pur della c.d. contribuzione virtuale - determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

➤ **SPERIMENTAZIONE CONGRUITA' CONTRIBUTIVA**

appare opportuno ribadire quanto già oggetto della ns. Circ. 02/2011 chiedendo alle imprese ed ai consulenti la massima collaborazione soprattutto in previsione dell'avvio della fase operativa delle norme sulla congruità prevista dal prossimo gennaio 2012.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a compilare con scrupolosità sul MUT gli elenchi dei cantieri atteso che i requisiti di completezza ed esattezza non possono che agevolare l'istruttoria da parte della Cassa che si traduce in un rilascio più celere del Durc.

Nel ringraziare per la collaborazione e nel confermare la disponibilità degli uffici a fornire qualsiasi chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Dario Cuccodoro
Direttore